

3. Il borgo di Lugano fu in opposizione a Como, per tutto il tempo che possiamo seguire la sua storia. Già nella grande guerra del 1118-27 i Luganesi, *corrupta fide*, come dice lo storico comasco, abbracciarono il partito di Milano, più lontana e quindi per il momento meno pericolosa⁴¹⁾. Essi temevano, con ragione, per la loro autonomia e per i loro privilegi, il potere accentratore di Como. A dire il vero, per nessun luogo è tramandato un conferimento di privilegi; ma diversi diritti che Lugano esercitava più tardi, risalgono a regalie e devono essere pertanto più antichi della signoria di Como, come lo prova l'ostinazione con la quale essa li combattè. Probabilmente dall'antica corte regia il comune di Lugano ebbe — quando ambedue non erano ancora sottomessi al vescovo⁴²⁾ — sia mediante donazione sia mediante usurpazione, i diritti sul mercato, la sostra, il monopolio del traffico, le *pescherie* nel suo territorio e altri diritti d'acqua e di macina. A questo si aggiunse più tardi l'investitura, da parte del vescovo, della metà dell'antico dazio, il *telo-neum*⁴³⁾. Il vescovo stesso giunse poi in possesso della *curtis* rimanente, cioè a Lugano appunto di questo dazio, ma anche di mulini, poi di regalie nel resto della pieve e dei superiori diritti di sovranità nel borgo e nella pieve. Anche a Lugano egli aveva la giurisdizione⁴⁴⁾. Però qui si sviluppò presto un forte comune il quale, come la maggior parte delle *civitates*, nella sua struttura si basava su un'antica divisione del borgo in quattro contrade: Canova, Verla, Giocario o Pessina e Carona o Nassa⁴⁵⁾. Nel sec. XII il comune era retto da 4 consoli; s'ignora tuttavia

direttamente, nisi venerit stare ad civitatem Cumarum. V. anche Bognetti 173 e Caggese II 214.

⁴⁰⁾ V. Campiche 167 sgg. I luoghi colà riportati a pag. 170 non significano affatto che questo principio non abbia continuato a sussistere. Si riferiscono a persone che abitano in campagna tra i rustici e che però per qualche ragione pretendono la esenzione di classe dagli oneri rustici; per questo si deve riconoscere la loro *civitanitas*, *civilitas* o *gentilitas*; v. anche § 13 n. 18 sgg.

⁴¹⁾ Giovinetto 11. — v. § 9 n. 34.

⁴²⁾ V. § 8 n. 53 sgg., spec. 57.

⁴³⁾ V. § 3 n. 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40. Pescheria v. § 9 n. 77. Mulino: 1423 (CT pag. 291) il comune *burgi* investe ad enfiteusi un privato *habitatem Lugani ad molandinum comunis, de petia... coheret pasquarium dicti comunis, rugia comunis, et de omni iure et actione eisdem comuni et hominibus burgi Lugani spectantibus... de in et super rugia predicta dicti comunis Lugani, a molandino quod appellatur mollandinum comunis Lugani (quod est ecclesie episcopalis Cumanie) infra usque ad lacum... et de iure ducendi et duci faciendi aquam decurrentem per ipsam rugiam... affinché costruisca *rexegam unam et molandinum unum*. I diritti di macina del vescovo e del comune sono dunque separati, benchè i primi siano presi verosimilmente in affitto dal comune (v. § 8 n. 59), da cui il nome. — Dazio v. § 3 n. 33.*

⁴⁴⁾ V. § 3 n. 28, 33. — § 8 n. 54 sgg., 93 sgg.

⁴⁵⁾ 4 quarterii in Como v. Campiche 43. — Quadripartizione in generale, derivante dalla disposizione delle città romane v. Meyer II 578 sg. Lugano *contratae* v. § 8

se il vescovo, come *dominus loci*, esercitasse un qualsiasi influsso sopra di loro⁴⁶. In ogni caso il comune era già così indipendente che non si piegò senz'altro alla signoria di Como la quale, per vincolarlo a sè nei tempi bellicosi del tardo sec. XII, dovette concedergli un'ampia autonomia amministrativa e nel campo giudiziario. Subito Lugano ne approfittò per scuotere anche il potere vescovile, ciò che probabilmente gli riuscì presto, benchè l'imperatore con ammonimenti e privilegi tentasse di sostenere il vescovo⁴⁷). Non appena Como ebbe assoggettato il suo contado, essa procedette nell'interno a un accentramento della sua signoria, e pare che, collo statuto del febbraio 1198, anche la competenza giudiziaria di Lugano sia stata ridotta all'infimo grado di 10 soldi. Questo limite era tuttavia imposto unicamente per il giudizio coatto. I vicini che volevano portare, anche processi più importanti, davanti ai propri consoli lo potevano sempre fare, previo consenso delle due parti. Ma lo statuto tendeva nondimeno a una restrizione dei diritti fino allora posseduti e appare un contraccolpo e una provocazione il fatto che il 19 dicembre di quello stesso anno, nel grande processo intentato dal Capitolo di S. Lorenzo circa poderi a Lugano e a Massagno, i quattro consoli luganesi pronunciano sentenza senza menzionare le autorità comasche, nè il vescovo nè i consoli comunali, e dopo aver fatto appello a giuristi milanesi⁴⁸). Forse anche questo è già un segno di piena ribellione, alla quale si deve essere arrivati negli anni seguenti. Altrimenti non si sarebbe proceduto alla profonda riforma costituzionale, in conseguenza della quale, come risulta per la prima volta nel 1222, a capo del comune, invece dei consoli indigeni, stava un podestà inviato da Como⁴⁹). Verosimilmente si voleva stroncare con ciò le possibilità di congiure politiche.

Da allora in poi il *potestas burgi*, più tardi il *vicarius vallis*, la cui carica fu cumulata con quella più antica del podestà, oppure nel sec. XV, anche il *capitaneus vallis*, convocò le assemblee comunali e il consiglio di Lugano e li presiedeva, ciò che altrimenti era dappertutto

n. 58. Inoltre contrata de Carona 1416 giugno (Arosio), Nassa 1462 (Brentani, Misc. 35). — Loro significato v. n. 46, 53; § 13 n. 87.

⁴⁶) V. doc. 9.

⁴⁷) V. § 9 n. 15 (*liberatio, immunitas*), 17.

⁴⁸) Statuto v. § 9 n. 65. — Processo v. doc. 9.

⁴⁹) Como parteggia per Federico II dal 1215, Milano per Ottone IV. L'alleanza delle due città esisteva tuttavia ancora. Ma nel 1220 Milano contesta a Federico la corona di Lombardia, Como invece gli fa omaggio e ottiene un privilegio. (Rovelli II 216 sgg.). In questo periodo scoppiò forse una ribellione a Lugano. Un podestà è menzionato per la prima volta l'8 novembre 1222 nel doc. del 1228 (doc. 20). — Cfr. anche Caggese I 171, Pertile II, I 158 sg.

ufficio dei consoli eletti dal comune ⁵⁰). Tali consoli vengono menzionati solo ancora due volte a Lugano, ma probabilmente per ignoranza delle condizioni locali da parte di ufficiali forestieri ⁵¹). Soltanto il vicario esercitava la giurisdizione locale, e solo per funzioni amministrative ed economiche gli stava a fianco un consiglio ⁵²), denominato, nel sec. XIII, *credentia*, e composto nel sec. XV di 8 *consiliarii*. Questi venivano eletti annualmente, due per contrada, e sempre due di essi funzionavano, per un trimestre, come *procuratores* ⁵³). Consiglio e procuratori decidevano, fin dove avevano competenza da parte del comune, sopra strade ed edifici pubblici, chiese e scuole, imposte ed entrate, ma quasi sempre alla presenza e col consenso del podestà-vicario ⁵⁴). L'autonomia del maggior comune del Sottoceneri si era quindi ridotta a un livello che era inferiore a quello di tutti gli altri ⁵⁵).

Naturalmente ciò non sarebbe stato possibile se il borgo non avesse posseduto almeno privilegi finanziari. Gli erano rimaste le antiche regalie già menzionate, e ulteriori concessioni gli furono date in un tempo che Como credette di dover rendersi favorevole la cittadinanza. Il comune disponeva cioè, per il suo territorio, di alcuni tributi che nel rimanente territorio erano riscossi dalla città stessa: le imposte indirette sul vino e la farina ⁵⁶). Soltanto verso la fine del sec XIV un governo burocratico

⁵⁰) Potestas v. § 15 n. 6, 41, 47, 60. Vicarius dal 1335 v. § 15 n. 64 capitaneus v. § 16 n. 41. — Sede della assemblea v. doc. 20. Poi p. es. luglio 1423 (Motta) consilium generale comunis et hominum burgi de Lugano... sub coperto novo dicti comunis Lugani ubi aliquando dictum consilium fit... mandato Bizii de Crivellis capitanei... presente Ambrosius de Bizzozzero vicarius predicti capitanei, 2 procuratores e molti vicini. Analogamente 31 dicembre 1423 (CTR 6) e 1440 sgg. (Lugano, atti): per lo più mandato X vicarii... ad instantiam et requisitionem YZ procuratorum, o anche a richiesta di altri ufficiali, p. es. ad instantiam incantatoris datii mensurature vini ecc. Anche quando il vicario era impedito o assente l'adunanza non veniva convocata dai procuratori ma da straordinari locumtenentes vicarii, senza dubbio indigeni, così ad es. 1440 giugno 9, dicembre 28, 1442 maggio 3 ecc.

⁵¹) Nel processo del 1388 (v. CT pag. 252) un preceptum del podestà di Como è presentato, per servitorem Cumanum, a Petro de Murcho et Castelano de Turbino consulibus comunis de Lugano. S'intendono certo i procuratores. Così anche 1498 (Boll. stor. II 291). — V. spec. n. 53: nessun console tanto nel 1228, quanto nel XV sec.

⁵²) Gli atti del borgo, cioè i verbali, che a datare dal 1440 si trovano nell'archivio comunale, mostrano che il consiglio si occupava solo di questioni amministrative e non di giurisdizione. V. molti esempi in Brentani Misc. passim.

⁵³) Nel 1228 (doc. 20): oltre al podestà sono nominati credentiales omnes et alii, ma nessun console. — Come esempio per il sec. XV v. doc. 56 (1444); così ogni anno. Procuratori menzionati per la prima volta nel 1423 v. n. 50, consiliarii nel 1387 v. n. 59. — Elenchi degli ufficiali 1440-43 v. Boll. stor. II 143 sg. L'esposizione di Motta confonde però gli statuti di valle con quelli comunali.

⁵⁴) V. Brentani Misc. passim. — Intervento del vicario p. es. pag. 77 n. 1; pag. 148 n. 5, 6; pag. 192 n. 2; pag. 197 n. 2; pag. 353 n. 10; pag. 562 n. 8.

⁵⁵) Cfr. § 13 n. 144.

⁵⁶) CT pag. 247 cita ancora, oltre a quelle elencate nella n. 43: collecta et intrata

Comasco tentò di molestare Lugano nel possesso di tutte le sue entrate speciali e dei suoi privilegi. Il comune si rivolse perciò nel 1381, a Giovanni Galeazzo Visconti come supremo signore, ed egli ammonì Como⁵⁷⁾. Mi sei anni più tardi Lugano fu di nuovo citato in giudizio dal podestà di Como per render conto delle entrate che, secondo uno statuto del 1305, non erano legali⁵⁸⁾. I Luganesi ritardarono questo rendiconto e cercarono di ottenere un giudice imparziale dal signore di Milano⁵⁹⁾. In prima istanza venne riconosciuto loro il solo *teloneum*, come feudo concesso dal vescovo⁶⁰⁾, ma in giudizio d'appello vennero loro confermati,

panis furmenti qui fit et venditur in burgo Lugano et collecta et intrata botarum. Cfr. i dazi di Como § 9 n. 72. — 1454 (Lugano, Caneparia) datium novarii quod est solum 1 pro quolibet stario furmenti quod fit in pane et venditur, et imperiales 3 pro quolibet stario furmentate quod fit pro uxu domus et macinatur; datium mensurature vini quod venditur et mensuratur in burgo Lugani. Cfr. dazi della valle § 16 n. 106 sgg.

⁵⁷⁾ Nel doc. 1388 (CT pag. 251): supplica di Lugano: eum per tempora longeva cuius memoria in contrarium non existit, usi et gavisii fuerint certis lenibus pedagiis qui exiguntur in dicto burgo de mercantiis hinc inde conductis; et a certo tempore cita licet modico, per comune Cumarum contra solitum facta est novitas et molestia, prohibendo ne, more solito, dicta pedagia exigantur in dicto burgo. Scritto del Visconti al podestà di Como, 1381 settembre 25, non turbare le antiquas consuetudines, altrimenti chiedere giustizia a Pavia.

⁵⁸⁾ I.c. pag. 252. 1387 ottobre 6: il potestas e refferendarius Cumarum mandano consulibus comuni et hominibus burghi de Lugano una citazione quatenus die crastina compareatis ad audiendum intentionem nostram et ad fatiendum fidem coram nobis de iuribus vestris quibuscumque, quorum vigore pretenditis seu potestis datia collectas exactiones imponere et exigere ultra ea que per comune Cumarum sunt imposita...; et ad redendum nobis rationem et solutionem de exactis hinc retro pro dictis datiiis, altrimenti multa di 500 libr. tert. — Lo statuto v. § 9 n. 79, la sua data v. più sotto n. 61.

⁵⁹⁾ I.c. pag. 253: 1387 ottobre 11, citazione dei sindici. — ottobre 16 i sindici di Lugano hanno mandatum et sindicatum dicti comunis, sicut consilares dicti comunis de Lugano suos syndicos fecerunt...; il rappresentante di Como lo respinge come insufficiente quia in ipso sindicato non afuerunt necque sunt maior pars hominum dicti burghi de Lugano. — Il 17 ottobre nuova procura, ma senza copia alla controparte. — Frat-tanto petizione ai Visconti: una sentenza precedente (Antoniolus de Lucino) aveva deciso quod omnes intrate antique dicti burghi deberent remanere in comuni Lugani, soltanto le innovazioni si devono revocare, et quare nil repertum fuit innovatum per comune Lugani, non fuit necesse aliquid revocare. Ciò nonostante seguì la citazione da parte di Como. Cum non sint habiles litigare in Cumis cum comuni Cumarum chiedono che un giudice sia delegato. Ancora il 17 ottobre questa supplica è trasmessa ai magistri intratarum (pag. 245), il 5 novembre questi nominano un arbitro: Iohannes de Carnago (pag. 245-48), il 6 novembre gli compaiono dinanzi i rappresentanti di Lugano (pag. 245). L'8 novembre egli cita Como (pag. 249-51), l'11 novembre il messo conferma che la citazione è stata consegnata (pag. 248 sg.). Il 5 dicembre il rappresentante di Lugano trasmette il libellum, quello di Como non riconosce il giudice (pag. 241 sgg.). Lugano pretende il diritto imponendi vendendi et incantandi infrascriptas collectas et intratas (v. n. 56), item comoditas et utilitas offitii notarie vicarii burghi et vallis.

⁶⁰⁾ I.c. pag. 254 sgg. 1388 giugno 13, sentenza di Iohannes de Carnago: Lugano è certo in pacifica possessione, ma hoc de facto et de iure per respectum tantum ad collectam et intratam tollomey, come feudo del vescovo, de facto tantum per respectum ad alias collectas. Perciò Como ha il diritto di non riconoscere questo possesso, però a Lugano è lecito tenere sostam, conductores merchadanziarum, nautas, iustam state-

nel 1391, gli antichi diritti⁶¹). Si comprende come Como tentasse di sopprimere i privilegi, perchè Lugano si basava di continuo sopra quanto aveva ottenuto per chiedere di più. Nel loro intimo i Luganesi non si sono mai sottomessi: approfittavano di ogni occasione per sottrarsi all'odiato dominio e si facevano poi ripagare l'obbedienza con la concessione di nuove entrate. Così si era approfittato della posizione gravemente scossa di Franchino Rusca, prima del 1335, per ottenere da lui una conferma degli antichi privilegi, e forse anche una concessione di nuovi⁶²). Ancora nel sec. XV la metà del ricavo dell'*offitium victualium* si aggiunse alle entrate del comune⁶³). Più tardi si volle dare un fondamento alla rivendicazione di tali privilegi fiscali accennando agli oneri particolari che Lugano aveva da sopportare come sede delle autorità del contado⁶⁴). In realtà il palazzo comunale serviva anche e particolarmente come sede giudiziaria e governativa della Valle. Tuttavia in taluni casi il capitano di valle, spesso per semplificare, si serviva del comune che gli era più vicino⁶⁵). In cambio però Lugano godeva di certe esenzioni. Sembra, per esempio, che il comune non contribuise

ram, ma senza imposizione, et etiam possint habere notarios offitio notarie vicarii Lugani. Le due parti non accettano la sentenza, in quanto è pronunciato in eius prejudicium.

⁶¹) 1388 luglio 20 ricorso in appello di Lugano, 1388 agosto 27 di Como. Il giudice Baroneinus de Molgora dichiara ingiusta la sentenza (1388 ottobre 31), l'appellazione di Lugano è ammessa, quella di Como respinta. (v. in parte l.c. pag. 257, inoltre Perg. Lugano patr. E. II). Nuovo appello di Como, il giudice è Philippolus de Modoeitia che sentenza a favore di Como. Altro appello di Lugano al duca. Il giudice è ora Christophorus de Malettis che deve decidere quale delle due ultime sentenze sia equa; egli decide finalmente a favore di Lugano, 1391 novembre 6 (Lugano patr. E III). I luganesi affermano nella supplica che gli hanno trasmesso: ... modo sunt anni tres vel circa ipsi comune et homines Lugani videntes se turbati et molestati in predicta pacifica possessione per comune Cumarum praetendentes ipsas intratas ad se pertinere, obstante quodam statuto comunis Cumarum facto anno 1305. Questa sentenza passò in giudicato, v. n. 43 e 56 per 1454.

⁶²) 1391, i luganesi affermano: habentesque confirmationem a domino Franchino Rusca olim domino Cumarum et episcopatus. Cfr. § 15 n. 54 sgg.

⁶³) v. doc. 58. Tra le entrate (v. n. 67) non figura la collecta offitii victualium del 1454 e 1460, tuttavia appare di nuovo a partire dal 1471. Stat. Lug. dat. Carnium No. 17: metà della multa al comune burgi de Lugano, così pure sovente negli statuti della secunda rubrica (v. § 16 n. 92).

⁶⁴) 1391: ... quod est verisimile sibi fuisse concessum ut possint onera eisdem comuni et hominibus incumbentia sustinere, sine quibus ea sustinere non potuissent.

⁶⁵) Il pallacium o domus regiminis, spesso chiamato comunis Lugani, poi di nuovo comunitas Lugani et vallis, v. § 16 n. 26. — Nel 1458, il comune protesta quando dovrebbe partecipare alla costruzione del castello di Morcote quia quamplures alie expense incumbunt dictis comuni et hominibus Lugani, que non superveniunt comunitati vallis Lugani nec de ipsis sentiunt (Brentani Misc. 219 n. 2). Altra protesta nel 1479 quando il comune dovrebbe mandare guastatores a Bellizona (Brentani Misc. 237 n. 3).

alla refezione delle strade statali al di fuori del borgo ⁶⁶⁾. In ogni caso nel sec. XV la situazione finanziaria di Lugano, dove la possiamo conoscere dai registri, non era affatto cattiva. Sebbene fossero stati levati il monopolio del traffico e la pesa, le entrate provenienti dalle regalie e dai dazi procuravano ancora annualmente da 400 a 600 libbre di terzuoli il che voleva dire da $\frac{1}{4}$ a un $\frac{1}{5}$ delle entrate totali ⁶⁷⁾ le quali venivano di rado interamente consumate, cosicchè i sopravvanzi giacevano spesso, per degli anni, presso gli antichi canepari, fino a quando servivano per una spesa straordinaria. Molto frequentemente venivano riscosse imposte per scopi generali solo dagli abitanti che non erano *burgenses*, mentre la parte dovuta da quest'ultimi poteva essere prelevata dalle riserve. Appunto i privilegi fiscali hanno condotto, a Lugano, alla chiusura della comunità borghese ⁶⁸⁾.

Mendrisio, col suo prevalente contingente di arimanni longobardi, avrebbe ottenuto privilegi da re Liutprando ⁶⁹⁾. Tuttavia, più tardi, nulla è documentato al riguardo; certo è però che qui, nel periodo precomanale, nessun signore comasco, nè il vescovo e la sua chiesa, nè nobili

⁶⁶⁾ Nel 1335 il burgus non è probabilmente incluso nella centena di Sorengo che comprende le località della regione. In un elenco di ripartizione posteriore (Boll. stor. X 254) Sorengo ha la strada sino alla cappella di S. Antonio confinante con la sorte del magnifico borgo, ma questa è l'entrata della città. Dall'altra parte ci sono ancora appezzamenti dei comuni di S. Abbondio e Agra che terminano a un portone di una fornace, cioè proprio solo al borgo, e questi appezzamenti si trovano entro il Pontesello, posti negli confini di Lugano e S. Pietro, cioè nel territorio di Lugano.

⁶⁷⁾ Lugano, Caneparia della comunità di Lugano 1454-1552, fol. 1: infrascripta sunt datia intratae et reddita comunis burgi Lugani videlicet: elenco di quelli enumerati alla n. 43, tranne statera e monopoli del traffico. Le entrate ammontarono negli anni da me considerati 1454, 1460, 1471, 1478, 1492: datium novarii: libr. tert. 245. 239, 300, 345, 200. — datium mensuratione vini: libr. 80, 54, 85, 35, 38. — teloneum: libr. 50, 41, 35, 34, 17. — datium banchorum: libr. 51, 59, 60, 49, 190 (così pure 1491). — datium regii: libr. 20, 26, 20, 50, 42. — datium soste: libr. 4, 4, 10, 2, 6. — Loza, leza: 5, 4, 3, 0, 1. — Offitium victualium: —, —, 115, 60, 100. — Insieme 455, 427, 628, 585, 594. — Le entrate generali compreso le imposte e l'affitto di beni, oscillano tra 2000 e 2700 libbre.

⁶⁸⁾ Sull'ufficio della caneparia v. § 13 n. 127 e sgg. — Eccedenze circa 200-400 libbre all'anno. — Imposte p. es.: 1440 aprile 29, talea imposita fuit per comunitatem vallis Lugani de libris 3 pro libra. Il consiglio di Lugano decide che queste talee solvantur per X caneparium de denariis intratarum dicti comunis et debitorum dicti comunis... et etiam de denariis tallearum tangentium civibus de solvendo super extimo. — 1440 luglio 16... ut dicta talea exigatur a civibus qui non sunt de dicto comuni; restum vero talie, tangens burgenses solvatur: 100 libr. da un debitore del comune que exigantur a dicto Petro vel ab eius fideiussore, se di più necessario exigantur a canepariis veteribus debitoribus dicti comunis. — 1441 marzo 7 talea exigenda per X caneparium dicti comunis a civibus tantum pro et super eorum facultate et de residuo quod tanget vicinos et burgenses dicti comunis da diversi crediti. — V. anche Brentani, Misc. 76 n. 10 (1493). — Chiusura del comune v. § 13 n. 60 sgg.

⁶⁹⁾ V. Baroffio.

nè cittadini ebbero una influenza economica o politica ⁷⁰). Il movimento comunale locale ha poi ristretto presto la posizione signorile originaria dei nobili indigeni. Verso il 1140-42 il comune risulta dotato di una autonomia quasi completa: viene riconosciuto soltanto il *fodrum* degli arimanni ai conti di Seprio ⁷¹). In tutto il processo non si fa parola della città di Como, che giaceva allora prostrata. È significativo che in questa occasione Mendrisio si appoggia a Milano che la sostiene nella sua autonomia. Una dipendenza da Milano sussisteva in effetto: Mendrisio apparteneva al comitato del Seprio e per ciò nel 1170 venne contesa a Como. Ma nel 1140 viene riservato, oltre al comitale, soltanto il *ius imperatoris*. Milano cercava, con la concessione di certe garanzie, di assicurarsi un fedele alleato e un posto avanzato. Quando poi la politica imperiale si occupò di Como, Mendrisio cadde presto in potere di questa città, alla quale fu attribuito definitivamente nel 1170 ⁷²). Le famiglie nobili predominanti diventarono *cives* di Como dove ebbero una parte importante specialmente intorno al 1200, quand'era vescovo Guilielmus de la Turre ⁷³). Così Mendrisio fu incorporato. La parte guelfa-milanese fu costretta, nel 1242, a conquistare e a distruggere il borgo, prima di poterne fare un punto d'appoggio contro Como che era per l'imperatore. Se ciò è stato possibile lo si deve forse a un partito locale favorevole ai Milanesi ⁷⁴). Altrimenti più tardi Mendrisio, all'opposto di Lugano, sembra realmente animato da sentimenti fedeli a Como, e ciò principalmente per il fatto che nobili influenti: i Torriani e i Busioni, per quanto fossero *cives* non furono costretti a domiciliarsi nella città. Essi unitamente ai Fontana e ai de la Porta venuti da Como compaiono sempre come *nobiles* e *cives* nelle assemblee comunali del sec. XV, posti al di sopra degli altri *burgenses*, e, almeno *de facto*, sono generalmente in possesso degli uffici del comune e del contado, e non soltanto durante il dominio di Como, ma anche più tardi, sotto i Visconti, i signori feudali, e i XII Cantoni ⁷⁵). Anche a Mendrisio vige una costituzione pode-

⁷⁰) V. § 8 n. 122, 143.

⁷¹) V. § 2 n. 16; § 4 n. 24 sgg.

⁷²) V. § 9 n. 34 sgg.

⁷³) V. § 6 n. 51, 34.

⁷⁴) Conquista v. § 15 n. 29 sgg. — Nobili mendrisiensi coi ghibellini v. § 6 n. 51, inoltre il podestà di Lugano nel 1241 (doc. 23). Coi guelfi per. es. lo scrivano nel 1246 (doc. 24). Inoltre nel 1244 Marchisius de la Turre con Simone de Orello a Bellinzona, v. Meyer Blenio 43*. — Martinus Caviliatta (v. § 6 n. 58) esiliato come guelfo a Como (MHP XVI 432).

⁷⁵) 1219 v. § 8 n. 135. — 1304 Martino de la Turre, pretore di Mendrisio (Baroffio 164). — 1424 e 1477 v. doc. 70. — procuratores o extimatores della valle nel sec. XV quasi solo Torriani, Busioni, Rusconi, v. Per. XXVI 97 sg. — L'archivio di

starile, tuttavia ufficiali forestieri sembrano comparire soltanto nel sec. XV, e non sempre, mentre accanto a loro, per gli affari interni, si mantennero i consoli indigeni ⁷⁶⁾).

Non si conoscono particolari circa i rimanenti borghi, fuorchè di Morcote, che nel sec. XV si era conquistata una posizione molto autonoma. Croglione e Cassarate sembrano essersi ridotti a semplici *loci*, nel corso del sec. XIV, se non già prima ⁷⁷⁾. La differenza di diritto pubblico tra le due categorie si attenua sempre più fino a scomparire. Al tempo della dominazione confederata essa non ha più nessuna importanza ⁷⁸⁾.

§ 13. Organizzazione del comune.

La città di Como pretendeva esercitare la sovranità statutaria in tutto il suo territorio. Nessuno poteva promulgare statuti contro *l'honorem comunis Cumarum*, che riguardassero cioè un campo d'azione che la città si fosse espressamente riservato. In questo senso il contado non aveva propri statuti e soprattutto non esistevano statuti giudiziari ¹⁾. Statuti di questo genere furono possibili soltanto in conseguenza della separazione da Como nel 1402 ²⁾. Esistevano al contrario ovunque statuti locali i quali regolavano quelle funzioni che Como o rimetteva o addirittura imponeva ai poteri locali, come vedremo nel capitolo seguente ³⁾. Statuti di questo tipo possedeva già nel 1266 anche un comune feudale come Campione ⁴⁾. Siccome ciascun comune rurale aveva avuto sviluppo e storia peculiari e doveva soddisfare particolari necessità, così si costituì ovunque un diritto consuetudinario locale, in un primo tempo mediante le prescrizioni e le ordinazioni del *dominus loci*, più tardi attraverso le modificazioni e le integrazioni avvenute mediante i decreti del *comune loci*. Forse queste *consuetudines* non vennero fissate dapper-

famiglia dei Torriani è costituito probabilmente, in prevalenza da atti della cancelleria di Mendrisio.

⁷⁶⁾ Un console borghese v. § 13 n. 68.

⁷⁷⁾ Morcote v. § 16 n. 130 sgg. — Croglione e Cassarate v. n. 13, 14, 30.

⁷⁸⁾ V. Weiss 99.

¹⁾ V. § 9 n. 62 sgg.

²⁾ V. § 16 n. 22 e sgg.

³⁾ Così lo lascia per es. supporre Lattes 334.

⁴⁾ Stat. Campione 1266. p. 239: Statuta et ordinamenta precisa comunis et hominum de Campilione facta per 2 ambos tunc consules et 5 omnes ipsius loci vicines, electos per consules suprascriptos de voluntate licentia et consensu totius vicinie ipsius loci sub Canegacio per camparium more solito congregate... Nolentes quod... iuri alicui et honori monasterii sancti Ambrosii Mediolanensis aliquatenus derogetur sed ius... salva sit.

tutto nella forma di statuta, ma in molti luoghi, presto o tardi, ciò avvenne certamente. Che ci siano rimasti conservati proprio gli statuti di Cademario (1416 e 1474)⁵⁾, di Ponte Capriasca (1443)⁶⁾ e di Carona (1470)⁷⁾, è una pura casualità. Gli statuti di Breno vengono nominati una sola volta, mentre di quelli del comune così importante e quasi indipendente di Morcote non è rimasta traccia alcuna. Anzi, perfino degli statuti del capoluogo: Lugano, che comprendevano a un certo momento più di 200 articoli, non ci sono pervenuti che due piccoli frammenti con 3 capitoli^{7a)}. Diversi piccoli comuni possono dunque aver avviata, già nel Medioevo, la raccolta in un corpo delle loro ordinanze, anche se tale opera ci risulta generalmente soltanto in epoca posteriore⁸⁾. Gli statuti della pieve di Capriasca (1358)^{8a)} e della castel-

⁵⁾ V. doc. 46.

⁶⁾ 1442 marzo 8: 3 Consoli e 71 vicini = quasi tutti di Ponte congregati al suono della mainola eleggono 3 vicini a correggere, esaminare, affermare, ordinare, aggiungere et a minuire gli statuti et ordini del detto comune e quali procuratori... specialmente a comparere avanti allo egregio signor Capitano et Locotenente di Lugano et della valle, et ricercare in nome di sindici... chè'l si voglia degnare di vedere et esaminare... et confermarli. Riservato lo Stato del Magnifico et potente signore nostro il Signor Aluigi de Sanseverino, et gli statuti et ordini della comunità di val Lugano. 93 statuti pubblicati il 7 dic. 1443 a Ponte, al forno del comune. Conservati solo nella traduzione italiana, stampata nel 1666 (Milano appresso Francesco Mose). Ne esiste una copia incompleta nell'archivio comunale, e una completa in possesso del sig. Antonio Fumasoli che cortesemente mi permise di consultare.

⁷⁾ Heusler N. F. XXXV p. 447 sgg.; statuta et ordinamenta comunis et hominum locorum de Carona et Giona plebis comitatus Lugani... in aliquibus confusa erant et obscura et in aliquibus videbatur erronea. Ulteriori motivi di rinnovamento: crementum iurisdictionis et regiminis ipsius comunis; subtilitas modernorum; multido populi crescentis. — 10 statutarii... in viciniantia ellecti 1470 feb. 8, assumendo vetera (statuta) et colligendo eis que addendo et diminuendo... p. 478 conferma del 1608. — Traduzione italiana pubbl. nel Boll. stor. Ser. II, III, 4 sgg.

^{7a)} Breno v. agg. 67. — Circa Morcote v. § 16 n. 130 sgg. — Lugano v. doc. 36. Statuti menzionati già nel 1335 v. § 15 n. 69.

⁸⁾ Vengono menzionati statuti, isolati o in collezioni complete, Boll. stor. XXVII 44 sgg. 87 sgg., dal sec XVI e dopo, p. es. di Morbio Nr. 72, 198; Monte Nr. 55; Caneggio Nr. 50, 115; Vacallo Nr. 42; Sagno Nr. 187; Castel S. Pietro Nr. 88; Novazzano Nr. 47; Chiasso-Boffalora Nr. 182. — Statuti del 1760 nell'arch. com. di Salorino, riguardo pascoli, diritto di tagliare legna, vendite a forestieri, alloggio di forestieri etc.; tutto ciò è esattamente quello che sin dal 1204 gli abitanti di Colziago elencavano col nome di convenientia! (Arch. stor. Lomb. 1911).

^{8a)} Heusler N. F. XXXV 417 sgg. statuta facta ordinata examinata per 4 de Ponte, 1 de Valio, 4 de Sala, 1 de Tesserario, 1 de Campestro, 1 de Albignorio, 1 de Biadogno, 1 de Cazalo, 1 de Surezio, omnes syndicos dicte plebis... electos 1358 Gen. 25 additum est quod dicta statuta valeant et servantur inter homines dicte plebis et alios qui venirent ad standum in ipsa plebe secundum formam infrascriptorum statutorum. Seguono stat. Nr. 1-71. — Poi conferma del 1358, 1371, 1376, sempre fatte dal iudex causarum pallatii comunis Cumarum comisit X iuris utriusque perito laudationem... salvo honore Galeaz..., statutis, provixionibus et ordinibus comunis Cumarum. Additum 1371 luglio 17 da 9 electi: Nr. 72-77. — Additum 1382 gennaio 29 da 4 electi: Nr. 78-104. Pag. 444 1382, marzo 28, il podestà di Como conferma gli statuti per incarico di Galeazzo Visconti (feb. 23), che il comune aveva pregato

lanza di Sonvico (1473) sono pure statuti locali di questo tipo, destinati alla regolamentazione di quanto è competenza di detti comuni. Essendo per altro Sonvico, nel sec. XV, parzialmente separato dal contado di Lugano, in qualità di terra privilegiata, così i suoi statuti contengono anche un certo numero di disposizioni giudiziarie e perciò si differenziano dal carattere usuale di queste ordinanze locali. D'altronde queste e molte altre disposizioni sono ricopiate dagli statuti di Lugano e di Valsolda e non rappresentano dunque il risultato di uno sviluppo giuridico o proprio⁹⁾.

Volendo le città dominanti, o più tardi i signori, assicurarsi che tali statuti locali non ledessero la loro sovranità, così dovettero riservarsi il diritto di esaminarli, approvarli e convalidarli entro termini fissati. Questo diritto è documentato per la città di Como, come anche per i Visconti e per la successiva comunità di Val Lugano; non risulta invece che la stessa signoria promulgasse o imponesse gli statuti: la promulgazione di questi statuti era un diritto autonomo assoluto del *comune loci*¹⁰⁾. Gli statuti del Sottoceneri a noi noti sono tutti interamente indipendenti e diversi l'uno dall'altro, nell'ordine, nel contenuto e nella forma. Como non ha mai promulgato un atto che assomigliasse a un'ordinanza di comune rurale¹¹⁾. Vedremo che anche l'organizzazione degli ufficiali scaturì ovunque conformemente alle condizioni e alle necessità peculiari e non può essere ricondotta a una unica regola. Ma prima dobbiamo chiarire ancora il problema dell'appartenenza al comune.

di non pregiudicare comuni nostro Cumarum. Pro maiori parte sunt et longe tempore observata... ampliata. Esaminati furono dal vicarius et advocatus et defensor comunis Cumarum.

⁹⁾ 1473 agosto 23. Vicinanza di Sonvico, Dino, la Villa e di tutta la Castellanza di Sonvico. Due consoli, 85 vicini eleggono 8 persone per fare, ordinare, stabilire... li statuti, di accrescere, diminuire delli altri statuti... ora osservati nelli detti luoghi e Castellanza. 136 numeri, poi ulteriori ordini da me numerati, 137-159. Traduzione italiana del 1783 stampata presso Rovelli Sonvico 179-231. — Dagli statuti di Lugano son presi i numeri 12, 14-25, 54-56, 107, 132-136, 143, 145, 146. Da quelli della Valsolda i numeri 81-115.

¹⁰⁾ Stat. 1335 I 41: a modo comunia teneantur portare statuta sua ad civitatem Cumanam ad faciendum ea confirmari et provideri et confirmatio statuturom fiat de consilio unius iurisperiti de collegio iudicium Cumanorum. — Stat. 1335 II 116 altrettanto. Validità l'anno. — V. p. es. § 10 n. 46. — Stat. Lug. crim. 105: comune burgi, loci, ville, castrì, consilii, universitatis può ordinare statuti se questi vengono confermati ogni 3 anni dal consilium generale comunitatis. — V. anche doc 36, inoltre n. 6,8a.

¹¹⁾ Caggese II 182 va troppo lontano quando pensa che gli statuti locali siano, nel periodo del predominio della città, un « Codice che la città impone al contado, il documento dell'asservimento compiuto e legittimato ». Probabilmente ha dedotto ciò dall'affinità degli statuti cittadini con posteriori statuti del contado, come sono quelli di Lugano, dove però esistono ancora solo « traccia di riti, di sentimenti, di disposizioni » delle comunità locali. Ma questi non sono precisamente statuti locali autoctoni; tali sussistevano però accanto agli statuti di valle più recenti.